



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

nella persona del Giudice monocratico

Cons. Robert Schülmers von Pernwerth

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel ricorso iscritto al numero 4655 del registro di segreteria e proposto
dalla sig.ra L.I. (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS e residente
in OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cigliano, con
indicazione della seguente pec per le comunicazioni:

francescocigliano@ordineavvocatiroma.org;

contro

- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Carlo Costantino DE
POMPEIS e Marta ODORIZZI, elettivamente domiciliato presso la sede
legale dell'Istituto in Trento, via delle Orfane n. 8, con indicazione del
seguente indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere le
comunicazioni e notificazioni:

avv.carlo.depompeis@postacert.inps.gov.it;

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria, in persona del Direttore Generale del Personale e delle
Risorse;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti della causa;

celebrata la pubblica udienza del 16 aprile 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Davide Orlandi, alla quale nessuno è comparso;

FATTO E DIRITTO

(A) Con l'epigrafato ricorso la ricorrente, appartenente al ruolo dei funzionari e dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha chiesto la declaratoria del preteso diritto a vedersi riconoscere il computo contributivo gratuito degli anni in cui frequentò il corso di laurea magistrale o specialistica, richiesto per l'accesso alla carriera professionali presso la Polizia penitenziaria.

In via subordinata, la ricorrente ha chiesto di sollevare questione di costituzionalità degli articoli 13 e 32 del D.P.R. n.1092/1973 (per asserito contrasto con gli articoli 3, 36, 38 e 97 della Costituzione), in quanto non prevedono tale computo gratuito del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere presso la Polizia Penitenziaria, evidenziando come tale beneficio sia previsto, invece, per le Forze di Polizia ad ordinamento militare.

In via di ulteriore subordine, la ricorrente ha chiesto il "rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art 267 TFUE" per presunta violazione del principio di "non discriminazione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi" riconosciuti dal Trattato CE.

Con successiva memoria la ricorrente ha evidenziato che con ordinanza/sentenza n. 1048 del 14.12.2021 la Sezione giurisdizionale per

la Puglia, in base ad argomentazioni simili a quelle contenute nel ricorso, ha sollevato q.l.c. degli articoli 13 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevedono il computo gratuito anche ai Funzionari della Polizia di Stato degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto ai fini dell'accesso alle rispettive carriere, previsto per gli ufficiali degli altri corpi militari. Di conseguenza, la ricorrente ha chiesto la sospensione impropria del presente giudizio in attesa del giudizio di legittimità costituzionale.

L'INPS si è costituito in giudizio il 3 febbraio 2022, concludendo per l'improcedibilità e infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 2/2022 è stata quindi disposta la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla q.l.c. sollevata con ordinanza/sentenza n. 1048 del 14.12.2021 dalla Sezione giurisdizionale per la Puglia in ordine agli articoli 13 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (v. reg. ord. n. 224 del 2021 pubbl. su G.U. del 26/01/2022 n. 4) ed è stato assegnato alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulla suddetta questione.

Successivamente, sulla G.U., Serie Corte costituzionale, n. 1 del 04/01/2023, è stata pubblicata la sentenza n. 270 del 2022 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'infondatezza della questione.

Rilevato che nessuna delle parti ha riassunto il giudizio nei termini di cui all'ordinanza n. 2/2022 e che, di conseguenza, occorreva assumere le

	conseguenti determinazioni è stata fissata l'odierna udienza di cui è	
	stata data comunicazione alle parti costituite.	
	(B) Il giudicante osserva che la mancata riassunzione del giudizio nei	
	termini perentori stabiliti dal giudice determina d'ufficio la declaratoria di	
	estinzione del processo, da rendersi con sentenza ai sensi dell'art. 111,	
	comma 4, del codice di giustizia contabile.	
	Nulla sulle spese.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL	
	SEDE DI TRENTO	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa	
	ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara l'estinzione del	
	giudizio; nulla per le spese.	
	Così deciso in Trento il 16 aprile 2024.:	
	Il Giudice	
	Cons. Robert Schülmers von Pernwerth	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18 aprile 2024	
	Il Funzionario Preposto	
	(dott. Bruno Mazzon)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	4	

	DECRETO	
	Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l'applicazione	
	dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che a cura della Se-	
	greteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52	
	nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed avente causa.	
	Il Giudice	
	Robert Schülmers von Pernwerth	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria il 18 aprile 2024	
	Il Funzionario Preposto	
	(dott. Bruno Mazzon)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del	
	D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della	
	presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione	
	giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di	
	comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi dei soggetti ivi nominati.	
	Trento, il 18 aprile 2024	
	Il Funzionario Preposto	
	(dott. Bruno Mazzon)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	5	